


UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Decreto legislativo 106/2017
Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 305/2011 “Prodotti da costruzione”

2017
SETTEMBRE



- Prevenzione incendi, in vigore dal 25 agosto le norme prestazionali per le scuole
- Fuochi acquatici ed emissioni sonore: nuove indicazioni di sicurezza
- Gli eventi e gli incontri Uman24



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

Decreto legislativo 106/2017 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)n. 305/2011 “Prodotti da costruzione”

Lo scorso 10 luglio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

(Fonte: Uman24)

4

Appuntamento a Roma per la 17a Conferenza Internazionale sui Sistemi Water Mist

Mancano poco meno di due mesi alla 17a Conferenza internazionale sui Sistemi Water Mist – che si terrà a Roma il prossimo 25 e 26 ottobre – che rappresenta l’evento più importante nel settore dei Sistemi Water Mist a livello mondiale ed è anche una straordinaria occasione di incontro e di relazione con tutti i principali operatori del settore, oltre che la migliore occasione possibile per approfondire questa tecnologia antincendio.

(Fonte: International Water Mist Association)

12

XVII Convegno Nazionale Associazione Italiana Ingegneria Antincendio - Sprinkler 4.0 – Il Codice di prevenzione incendi e l’innovazione tecnologica

In questi ultimi tre anni l’innovazione tecnologia ha coinvolto significativamente anche gli impianti sprinkler e la normativa sia internazionale sia nazionale sull’argomento.

(Fonte: Uman24)

13

SICURTECH Village Tour – Prossimi appuntamenti

Il tour 2017 di SICURTECH Village si accinge a ripartire, dopo la pausa estiva. Dopo le tappe di Ancona (febbraio) e Firenze (giugno), la manifestazione si appresta a toccare Bari, 4 ottobre e Milano, 30 novembre

(Fonte: Uman24)

14

NEWS

15

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1

FUOCHI ACQUATICI ED EMISSIONI SONORE: NUOVE INDICAZIONI DI SICUREZZA

Un recente provvedimento ha integrato la normativa riguardante la tutela dell’incolumità pubblica, nei casi di manifestazioni con impiego di fuochi artificiali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio 2017 della Circolare del 13 luglio 2017 n. 557/

| | |
|---|-----------|
| PAS/U/010693/XV.A.MASS sono state impartite “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore.” (Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 27 luglio 2017) | 27 |
| <hr/> GIURISPRUDENZA | |
| CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 22 MARZO 2017, N. 7338 UNA NUOVA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SUL RUOLO DEL PREPOSTO (Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 27 luglio 2017) | 32 |
| <hr/> RASSEGNA NORMATIVA | |
| LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I. | 35 |
| <hr/> PUNTO NORME | |
| NORMATIVA TECNICA | 41 |
| <hr/> L’ESPERTO RISPONDE | |
| | 42 |
| <hr/> CALENDARIO | |
| GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2017 | 43 |
| <hr/> | |

Dall'Associazione

- **Decreto legislativo 106/2017 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)n. 305/2011 “Prodotti da costruzione”**

PREMESSA

Lo scorso 10 luglio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”, che entrerà in vigore dal 9 agosto 2017.

Il Decreto Legislativo ha rivisto, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza, l’approccio nazionale ai prodotti da costruzione, sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

- Adeguamento della legislazione nazionale per quanto concerne l’autorizzazione degli Organismi di Certificazione ed aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza tenuto conto, dell’impostazione comunitaria
- Semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese;
- Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, che si è tradotto:
 - Nell’Istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione;
 - Nell’Istituzione dell’Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea;
 - Nell’Introduzione di un sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato.

Elemento di novità introdotto con il Decreto Legislativo 106/2017 è il sistema sanzionatorio collegato a diverse tipologie di violazioni:

- violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante - e relative sanzioni (art.19)
- violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione – da parte del costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore, progettista e asseveratore – e relative sanzioni (art. 20)
- violazione degli obblighi degli operatori economici (fabbricante, importatore, distributore, mandatario) e relative sanzioni (art. 21)

Per le diverse tipologie di violazione, il Legislatore ha previsto sanzioni tipicamente di natura amministrativa che, nel caso in cui i prodotti da costruzione per i quali è appurata la violazione siano destinati a uso strutturale o antincendio, risultano maggiorate oltre che inasprite con l'abbinamento di una sanzione di natura penale. Nel caso di non conformità formali, di cui all'articolo 59 'Non conformità formale' del Regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 106/2017, le sanzioni non saranno applicate.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'IMPIEGO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il Decreto Legislativo 106/2017 ribadisce quanto già previsto dal Regolamento (UE) n.305/2011 'Prodotti da Costruzione':

- ⇒ il fabbricante è tenuto alla compilazione di una dichiarazione di prestazione – assicurandosi che sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza – e alla conseguente marcatura CE, nel momento in cui il prodotto rientra nel campo di applicazione di una norma europea armonizzata (per la quale sia terminato il periodo di coesistenza) o risulta conforme a una specifica valutazione tecnica europea. Tale dichiarazione di prestazione si basa sui certificati o rapporti di prova rilasciati dai pertinenti Organismi notificati

| UTILIZZO | RIFERIMENTO |
|-------------|--|
| Strutturale | Norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico per l'Edilizia) s.m.i |
| Antincendio | Disposizioni adottate dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi) |

Impiego di materiali e prodotti nelle opere di costruzione

Il fabbricante ha la responsabilità di individuare le caratteristiche da includere nella dichiarazione di prestazione (1).

Le Amministrazioni competenti, mediante decreto interministeriale – notificato ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 (2) – possono elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali (3).

(1) Regolamento (UE) n.305/2011 – articolo 6 c3 d-e

(2) Direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)

(3) Regolamento (UE) n.305/2011 – articolo 6 c3-e

Sempre le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione.

LA VIGILANZA SUL MERCATO E NEI CANTIERI

All'interno del Decreto Legislativo 106/2017, al Capo V, troviamo quindi illustrate le misure di vigilanza adottate nei confronti dei Fabbricanti, oltre alla collegate sanzioni amministrative e/o penali.

Le procedure per l'espletamento delle attività di Vigilanza saranno stabilite con decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, che dovrà essere adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2017 (9 agosto 2017)

Innanzitutto, come sarà attuata l'attività di vigilanza?

| COME | CHI | COSA |
|---|--|---|
| Ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli | Ministero dello Sviluppo Economico, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura | Garantire che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione, eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonché nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri |
| | Ministero delle Infrastrutture, Consiglio superiore dei lavori pubblici e Provveditorati interregionali per le opere pubbliche | Prelevare campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili |
| | Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | Ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti di costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti |
| | | Ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone |

LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Legislatore, con il Decreto Legislativo 106/2017, ha previsto sanzioni tipicamente di natura amministrativa che, nel caso in cui i prodotti da costruzione per i quali è appurata la violazione siano destinati a uso strutturale o antincendio, risultano maggiorate oltre che inasprite con l'abbinamento di una sanzione di natura penale.

Destinatari delle sanzioni previste dal Decreto, in caso di violazioni appurate, sono:

- il fabbricante, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio
- l'importatore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo
- il distributore, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato
- il costruttore dell'opera da costruzione
- il direttore dei lavori
- il direttore dell'esecuzione
- il collaudatore
- il progettista (ferme restando poi le responsabilità dell'asseveratore)
- gli organismi notificati e i laboratori di prova

LE SANZIONI A CARICO DEI FABBRICANTI (art. 19)

| | |
|--|--|
| Violazione dell'obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP), fatte salva la possibilità di deroga. <i>Regolamento (UE) n.305/2011 – art. 4-c1</i> | sanzione amministrativa pecuniaria - da 4.000,00€ a 24.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 10.000,00€ a 50.000,00€ |
| Violazione dell'obbligo di fornire le informazioni sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali solo se comprese e specificate nella Dichiarazione di Prestazione (DoP), fatte salva la possibilità di deroga. <i>Regolamento (UE) n.305/2011 – art. 4-c2</i> | sanzione amministrativa pecuniaria - da 1.000,00€ a 4.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, sanzione amministrativa pecuniaria - da 2.000,00€ a 10.000,00€ |
| Violazione delle prescrizioni per la redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP), fatte salva la | sanzione amministrativa pecuniaria - da 1.000,00€ a 10.000,00€ |

| | |
|---|---|
| possibilità di deroga. <i>Regolamento (UE) n.305/2011 – art. 6</i> | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio - arresto fino a 2 mesi - ammenda da 3.000,00€ a 30.000,00€ |
| Violazione delle prescrizioni per la fornitura della Dichiarazione di Prestazione (DoP), fatte salva la possibilità di deroga. <i>Regolamento (UE) n.305/2011 – art. 7</i> | sanzione amministrativa pecuniaria - da 1.000,00€ a 4.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendi, sanzione amministrativa pecuniaria - da 2.000,00€ a 10.000,00€ |
| Violazione dei principi generali e delle disposizioni relative all'uso della marcatura CE <i>Regolamento (UE) n.305/2011 – art. 8</i> | sanzione amministrativa pecuniaria - da 4.000,00€ a 24.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 10.000,00€ a 50.000,00€ |
| Violazione delle regole e condizioni previste per l'apposizione della marcatura CE <i>Regolamento (UE) n.305/2011 – art. 9</i> | sanzione amministrativa pecuniaria - da 4.000,00€ a 24.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 10.000,00€ a 50.000,00€ |

LE SANZIONI PER IL MANCATO IMPIEGO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (art. 20)

| | | |
|--|---|---|
| Costruttore Direttore dei lavori Direttore dell'esecuzione Collaudatore | Utilizzo di prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5-c5 del Decreto Legislativo 106/2017 | sanzione amministrativa pecuniaria - da 4.000,00€ a 24.000,00€ |
| | | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 10.000,00€ a 50.000,00€ |
| Progettista dell'opera | Prescrizione di prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5-c5 | sanzione amministrativa pecuniaria - da 2.000,00€ a 12.000,00€ |

| | | |
|--|---|---|
| | Decreto Legislativo 106/2017 o violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione (DoP) e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 305/2011 | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, <ul style="list-style-type: none"> - arresto fino a 3 mesi - ammenda da 5.000,00€ a 25.000,00€ |
|--|---|---|

LE SANZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI (art. 21) (fabbricanti – importatori – distributori – mandatari)

9

| | |
|---|---|
| Mancata esecuzione dei provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati | sanzione amministrativa pecuniaria - da 4.000,00€ a 24.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 10.000,00€ a 50.000,00€ |
| Violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 (paragrafi da 2 a 8) 13, 14 e 16 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e 6-c5 del Decreto Legislativo 106/2017 | sanzione amministrativa pecuniaria - da 500,00€ a 5.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio (o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 106/2017), sanzione amministrativa pecuniaria - da 1.500,00€ a 15.000,00€ |

LE SANZIONI PER GLI ORGANISMI NOTIFICATI E LABORATORI (art. 22)

| | |
|--|--|
| Attestazione (nelle certificazioni o rapporto di prova) di fatti rilevanti non rispondenti al vero | sanzione amministrativa pecuniaria - da 2.000,00€ a 12.000,00€ |
| | qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 5.000,00€ a 25.000,00€ |
| Soggetto autorizzato che rilascia documenti attestanti la conformità | sanzione amministrativa pecuniaria - da 4.000,00€ a 24.000,00€ |

| | |
|-----------------------------|---|
| del prodotto da costruzione | <p>qualora si tratti di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio,</p> <ul style="list-style-type: none"> - arresto fino a 6 mesi - ammenda da 10.000,00€ a 50.000,00€ |
|-----------------------------|---|

APPENDICE

LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate (norma armonizzata o della valutazione tecnica europea).

10

La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

- il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
- il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione
- il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.

E tra le altre:

- l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile
- l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati
- la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati.

Modello di DoP

Il Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 ha introdotto il modello revisionato per la redazione della dichiarazione di prestazione.

Fornitura della Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto da costruzione messo a disposizione sul mercato, è fornita in forma cartacea o su supporto elettronico (se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea).

Se un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione.

Il Regolamento Delegato (UE) n. 157/2014 ha fissato le condizioni per rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione.

LA MARCATURA CE

La Marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

La Marcatura è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

(Fonte: Uman24)

■ **Appuntamento a Roma per la 17a Conferenza Internazionale sui Sistemi Water Mist**



Mancano poco meno di due mesi alla 17^a Conferenza internazionale sui Sistemi Water Mist – che si terrà a Roma il prossimo 25 e 26 ottobre, presso l’Hotel Barcelò Aran Mantegna – che rappresenta l’evento più importante nel settore dei Sistemi Water Mist a livello mondiale ed è anche una straordinaria occasione di incontro e di relazione con tutti i principali operatori del settore, oltre che la migliore occasione possibile per approfondire questa tecnologia antincendio.

12

L’International Water Mist Association ha pubblicato il programma completo della due giorni di lavoro, che prevede sessioni dedicate sia agli aspetti applicativi della tecnologia sia alla ricerca/innovazione e al testing.

Il programma e le informazioni per partecipare all’evento sono direttamente consultabili sul portale creato appositamente per l’evento, raggiungibile cliccando [qui](#).

(Fonte: International Water Mist Association)

■ **XVII Convegno Nazionale Associazione Italiana Ingegneria Antincendio - Sprinkler 4.0 – Il Codice di prevenzione incendi e l’innovazione tecnologica**

In questi ultimi tre anni l’innovazione tecnologia ha coinvolto significativamente anche gli impianti sprinkler e la normativa sia internazionale sia nazionale sull’argomento.

Quale momento di confronto, l’Associazione Italiana di Ingegneria Antincendio organizza il 3 ottobre 2017 (presso l’aula Rogers del Politecnico di Milano) il XVII convegno Nazionale.

Tema del convegno sarà “Sprinkler 4.0 – Il Codice di Prevenzione Incendi e l’innovazione tecnologica”

Il convegno ha come obiettivo quello di illustrare gli aspetti più innovativi dell’evoluzione tecnologica degli impianti sprinkler e dei riflessi che questa trova in ambito normativo, con particolare riferimento alla norma EN 12845:2015 ‘Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione’ e al nuovo approccio seguito da Factory Mutual negli ultimi anni.

13

La giornata di lavoro è organizzata su tre sessioni:

- Gli sprinkler nei codici degli edifici
- Gli sprinkler negli standard tecnici
- Approfondimenti ed applicazioni

nel corso delle quali gli operatori del settore avranno modo di confrontarsi, alimentando altresì il dibattito con i partecipanti

Il programma e le informazioni per partecipare all’evento sono direttamente consultabili nella sezione dedicata del sito dell’Associazione, raggiungibile cliccando [qui](#).

(Fonte: Uman24)

■ SICURTECH Village Tour – Prossimi appuntamenti

Il tour 2017 di SICURTECH Village si accinge a ripartire, dopo la pausa estiva.

Dopo le tappe di Ancona (febbraio) e Firenze (giugno), la manifestazione si appresta a toccare

- **Bari, 4 ottobre**
- **Milano, 30 novembre**

Utilizzando una formula rodada e di successo, le giornate di lavoro prevedranno interventi dei protagonisti della filiera della sicurezza antincendio (Istituzioni, professionisti, fabbricanti, aziende di service), che si confronteranno sull'evoluzione normativa e sul cambio culturale avviato con il Codice di Prevenzione Incendi.

14

Come di consueto, SICURTECH Village si pone quali obiettivi:

- L'agevolazione della diffusione della cultura applicativa della sicurezza antincendio
- La promozione della conoscenza delle più recenti innovazioni e soluzioni legate alla tematica antincendio

L'auspicio è quello di poter incontrare il maggior numero di operatori della filiera della sicurezza antincendio: poter avere il più ampio confronto possibile è infatti occasione unica di arricchimento!

Arrivederci a Bari...Arrivederci a Milano!

Il programma e le informazioni per partecipare agli eventi sono direttamente consultabili sul sito di SICURTECH Village, raggiungibile cliccando [qui](#).

(Fonte: Uman24)



■ Via postuma, per la Corte UE possibile solo in casi eccezionali

Per il diritto dell'Unione Europea, è ammissibile una Valutazione dell'Impatto Ambientale «postuma», come nel caso sia stata omessa la Via per un impianto di produzione di energia da biogas ai sensi della Direttiva 85/337/Cee, purché le norme nazionali che prevedono una valutazione successiva alla costruzione e messa in servizio dell'impianto non comportino una elusione di fatto della normativa europea e che la valutazione non sia limitata agli impatti futuri sull'ambiente, ma tenga conto anche di quelli causati dall'inizio dei lavori del progetto interessato.

Sentenza UE

Così ha statuito la Corte di Giustizia UE, Sezione I, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16, proposto dal Tar Marche ai sensi dell'articolo 267 Tfeue, sul tema «Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione», in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 191 Tfeue e dell'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, resa successivamente alla realizzazione e alla messa in servizio di tali impianti, in seguito all'annullamento di una prima autorizzazione.

Ricorso pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale proposto dal giudice amministrativo delle Marche domandava se l'articolo 191 TFUE e l'articolo 2 della direttiva 2011/92, nel caso di progetti di impianti alimentati a biogas, per cui la Direttiva 85/337/Cee prevede l'obbligatorietà della Via, consentano di sanare l'omissione della procedura di valutazione di impatto ambientale, a seguito dell'annullamento dell'autorizzazione rilasciata, mediante una valutazione «postuma», ossia effettuata successivamente alla costruzione e alla messa in servizio.

Valutazione preventiva

Preliminarmente, la Corte ha ribadito come la Via debba necessariamente avere carattere preventivo nel corso del processo decisionale relativo a un'opera, affinché l'autorità competente possa tenere conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti.

Regolarizzazione UE

Al tempo stesso, rilevano i giudici della prima sezione, il diritto Ue non vieta che norme nazionali consentano la regolarizzazione di determinate operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell'Unione, a condizione che tale meccanismo non consenta ai cittadini e imprese coinvolte di eludere o di

disapplicare le norme europee, avendo riguardo a situazioni eccezionali, così che una normativa nazionale che preveda una regolarizzazione, anche in assenza di qualsivoglia circostanza eccezionale, che comporti gli stessi effetti di una previa autorizzazione urbanistica, non rispetta i requisiti della direttiva 85/337/Cee.

Impatto complessivo

Al tempo stesso, oltre a essere eccezionale, la valutazione postuma, ossia effettuata dopo la realizzazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi a tenere conto soltanto dell'impatto futuro sull'ambiente, deve essere esteso anche agli effetti dell'impatto ambientale già intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

Via Postuma

Per la Corte, in conclusione, la normativa europea sulla Via e in particolare per gli impianti previsti dalla Direttiva 85/337/Cee, impongono agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di una eventuale omissione della valutazione dell'impatto ambientale, anche a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché tale regolarizzazione non offra agli interessati l'occasione di «eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle» e «la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all'impatto futuro di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione».

(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 2 agosto 2017)



Antincendio

■ **Prevenzione incendi, in vigore dal 25 agosto le norme prestazionali per le scuole**

Applicazione (facoltativa, in alternativa alle regole del 1992) per le scuole nuove ed esistenti con più di 100 persone. Per gli edifici non in regola, c'è tempo fino a fine 2017.

Trascorsi più di tre anni dalla messa a punto della prima bozza, finalmente diventa realtà la normativa antincendio, di tipo prestazionale, per le scuole. È stata pubblicata nella «Gazzetta» del 24 agosto la nuova regola tecnica (decreto del ministero dell'Interno del 7 agosto 2017) che può facilitare, e rendere meno costosa, la messa in sicurezza delle tante scuole ancora non in regola sul fronte antincendio (secondo l'ultimo rapporto «Ecosistema scuola» di Legambiente, riferito al 2015, nel 58% delle scuole italiane mancano le certificazioni di prevenzione incendi).

Con la norma appena pubblicata vengono superati i rigidi obblighi che normalmente caratterizzano le norme precettive, derivanti da una valutazione effettuata direttamente dal legislatore e valida per l'insieme di tutte le scuole del territorio italiano. Obblighi che il progettista deve poi applicare. È questo - in estrema sintesi - l'approccio che caratterizza la normativa antincendio di vecchio stampo. Quella per le scuole è datata 1992 ed era l'unica esistente prima che entrasse in vigore il Dm 7 agosto 2017. Il Dm del 1992 (decreto del ministero dell'Interno 26 agosto 1992) rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva.

Il vantaggio dell'approccio prestazionale risiede nella maggiore libertà lasciata al professionista nel "confezionare" una strategia antincendio "su misura", partendo dalla specifica realtà nella quale si trova ad operare. In definitiva, il professionista non è più obbligato a percorrere una strada già tracciata per legge, dalla quale poter deviare solo ricorrendo alla macchinosa istanza di deroga, ma, muovendosi tra i "paletti" stabiliti dalla normativa, può costruirsi la strada migliore tra più alternative, e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico. Un percorso che passa per l'utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio. È questo lo spirito che anima la nuova norma che - già entrata in vigore il 25 agosto (il giorno successivo alla pubblicazione in "Gazzetta") - si inserisce all'interno del nuovo apparato normativo, di tipo prestazionale, per la prevenzione incendi, che ha preso forma con il decreto del ministero dell'Interno del 3 agosto 2015, il cui campo di applicazione è stato col tempo ampliato attraverso l'introduzione di più regole tecniche verticali (tra le ultime, quelle per gli alberghi, gli uffici e le autorimesse). Con la pubblicazione delle nuove misure per le scuole salgono a 38 le attività da esso regolate.

Più di tre anni per trasformare la bozza in decreto

La nuova normativa prestazionale per le scuole era già presente nella prima bozza del "Codice" di prevenzione incendi presentata al Viminale il 30 aprile 2014, ossia nel testo che, dopo grossi stralci, è diventato l'attuale Dm del 3 agosto 2015 (poi rimpolpato con nuove regole tecniche). La norma sulle scuole scomparso con la pubblicazione del "Codice" in Gazzetta ufficiale. In seguito è stata ripresa, modificata e licenziata in via provvisoria dal ministero dell'Interno per poi rimanere impantanata per mesi sui tavoli del Miur. È stata oggetto di confronto presso l'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, nell'ambito del quale era stata riconosciuta come punto critico la mancanza di definizione di una data oltre la quale le nuove norme avrebbero dovuto soppiantare le precedenti del 1992.

Il Dm del 3 agosto 2015, nel quale la nuova normativa per le scuole è confluita, prevede, infatti, la coesistenza a tempo indeterminato tra le disposizioni in esso contenute e le vecchie regole prestazionali, lasciandole in vigore.

Questo perché la nuova normativa è in effetti abbastanza rivoluzionaria e il legislatore ha ritenuto di dover testare la nuova disciplina, monitorarne l'applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull'abrogazione delle regole tecniche verticali precettive. Ma, per le nuove disposizioni sulle scuole si è optato per una piccola eccezione che ha messo d'accordo le diverse istanze. L'applicazione delle norme sulle scuole - come tutte le misure del "Codice" - è facoltativa, ma, a differenza delle altre attività regolate dal Dm 3 agosto 2015, viene inserita una data precisa entro la quale tirare le somme. La norma sulle scuole sarà infatti anch'essa monitorata e, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una decisione riguardo all'eventuale abrogazione delle norme del 1992. La verifica sarà effettuata dal ministero dell'Interno d'intesa con il Miur.

Le nuova regola tecnica per adeguare le scuole entro il 31 dicembre 2017

L'ultimo Milleproroghe ha differito al 31 dicembre 2017 l'adeguamento antincendio delle scuole ancora non in regola sul fronte antincendio. Il Dm 7 agosto 2017 può essere impiegato a questo scopo e probabilmente servirà anche a superare i casi in cui il Dm del 1992 risultava di difficile applicazione. Il nuovo decreto, infatti, si può applicare alle scuole (di ogni tipologia, ordine e grado) esistenti e a quelle di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti, compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Nulla vieta, nel caso gli occupanti siano meno di 100, di far riferimento alla norma appena

emanata. Inoltre, «sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche», per i quali le nuove disposizioni possono comunque costituire un utile riferimento.

In caso di ampliamento o di ristrutturazione parziale, le nuove disposizioni possono essere impiegate per costruire la strategia di prevenzione e protezione relativamente alle sole parti oggetto di trasformazione, a condizione che le misure di sicurezza antincendio applicate negli spazi dell'attività non interessati dai lavori siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento pianificati. In caso contrario, le regole appena pubblicate vanno estese all'intera attività.

Significativa la pubblicazione delle nuove norme antincendio quasi in concomitanza con l'uscita dei decreti del Miur, firmati tra luglio e agosto, che stanziavano nuove risorse, circa un miliardo, per l'attuazione di interventi di prevenzione, di manutenzione e di messa in sicurezza delle scuole, che riguardano anche la prevenzione incendi. L'impiego delle nuove norme antincendio prestazionali, infatti, dovrebbe permettere il raggiungimento di un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe applicando la normativa del 1992, ma con un risparmio di risorse. Quando, infatti, nel 2014, al Viminale, fu presentato il nuovo testo di prevenzione incendi, venne illustrato il caso di una scuola di 4.240 metri quadrati, in esercizio dal 1930, dimostrando come l'impiego dell'approccio prestazionale avrebbe permesso l'adeguamento antincendio della struttura, assicurando un risparmio di almeno 120mila euro.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 25 agosto 2017)

Ministero dell'interno, Decreto ministeriale del 07-08-2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;

Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
3. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all'art. 1.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera «q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.».
3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».

Art. 4.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.7: Attività scolastiche

V 7.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti[1].
2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Nota: [1] Corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido.

V 7.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, le attività scolastiche sono classificate come segue:

a) in relazione al numero degli occupanti n:

OA: $100 < n \leq 300$ occupanti;

OB: $300 < n \leq 500$ occupanti;

OC: $500 < n \leq 800$ occupanti;

OD: $800 < n \leq 1200$ occupanti;

OE: $n > 1200$ occupanti.

b) in relazione alla massima quota dei piani h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;

TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m^2 e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;

TO: locali con affollamento >100 persone;

Nota: Ad esempio aula magna, mensa, ...

TK: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;

Nota: Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, ...

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

Nota: Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

TZ: altre aree.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: aree TK.

V 7.3 Profili di rischio

1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V. 7.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.

2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.2 e V.3.

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

4. È ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es. attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ...) nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività contemporaneamente esercitate.

V. 7.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).

2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell'incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1

| Compartimenti | Classificazione dell'Attività | | | | |
|---------------|-------------------------------|----|----|----|----|
| | HA | HB | HC | HD | HE |
| Fuori terra | 30 | 60 | | | 90 |
| Interrati | 60 | | | | 90 |

Tabella V.7-1: Classe minima di resistenza al fuoco

2. Qualora l'attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio resistenza al fuoco (Capitolo S.2).

V.7.4.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.

2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella V.7-2.

| Aree dell'attività | Classificazione dell'Attività | | | | |
|--------------------|---|----|---|----|----|
| | HA | HB | HC | HD | HE |
| TA | Nessun requisito aggiuntivo | | | | |
| TM, TO, TT | Di tipo protetto | | | | |
| TK | Di tipo protetto [1] | | Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK | | |
| TZ | Secondo risultanze dell'analisi del rischio | | | | |

[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.

Tabella V.7-2: Compartimentazione

V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

1. Nelle aree TA e TO deve essere affissa cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito (Capitolo S.4).

2. Nella attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), deve essere prevista una procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l'orario di svolgimento dell'attività, delle aree TM e TK, se presenti; Nota: la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica dell'assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio.

V.7.4.5

Controllo dell'incendio

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.7-3.

| Aree dell'attività | Classificazione dell'Attività | | | | |
|--------------------|---|---------|-----|-----|-----|
| | HA | HB | HC | HD | HE |
| TA, TM, TO, TT | II | III | III | III | III |
| TK | III[1] | III [1] | IV | IV | IV |
| TZ | Secondo risultanze dell'analisi del rischio | | | | |

[1] livello IV qualora ubicati a quota di piano inferiore a -5 m

Tabella V.7-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, deve essere prevista la protezione interna e devono essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.7-4.

| Classificazione dell'Attività | Livello di pericolosità minimo | Protezione esterna | Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) |
|---|--------------------------------|--------------------|--|
| OA, OB, OC | 1 | Non richiesta | Singola |
| OD, OE | 2 [2] | Sì [1] | Singola superiore |
| [1] Non richiesta per HA | | | |
| [2] Per le eventuali aree TK presenti nella attività HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1. | | | |

Tabella V7-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779.

3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.7-5.

| Aree dell'attività | Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler | Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) |
|--|--|--|
| TK | Secondo norma UNI EN 12845 | Singola Superiore [1] |
| [1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA, OB e OC, alimentazione idrica di tipo singolo. | | |

Tabella V7-5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845.

V.7.4.6 Rivelazione ed allarme

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.7-6.

| Classificazione dell'Attività | Classificazione dell'Attività | | | | |
|---|-------------------------------|--------|-----|-----|----|
| | HA | HB | HC | HD | HE |
| OA | I [2] | II [1] | III | III | IV |
| OB | II [1] | II [1] | III | IV | IV |
| OC | III | III | IV | IV | IV |
| OD | III | III | IV | IV | IV |
| OE | IV | | | | |
| [1] Se presenti, le aree TM, TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7) | | | | | |
| [2] Il livello di prestazione I può essere garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l'attività scolastica, purché sia convenuto, e codificato nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), un particolare suono. | | | | | |

Tabella V.7-6: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V. 7.5 Vani degli ascensori

1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività devono essere almeno di tipo SB qualora attraversino elementi orizzontali di compartimentazione.



■ Gas e sicurezza, la responsabilità per gli incidenti

Pochi giorni fa, nei pressi della Stazione Centrale di Milano, è stato sgomberato un albergo con circa 100 turisti a causa di una fuga di gas che ne ha intossicati alcuni, poi ricoverati in ospedale. In agosto, infatti, la sorveglianza si allenta ed è quindi meglio rendersi conto della responsabilità giuridica nella realizzazione degli impianti a gas in ambito domestico, anche considerando l'ultima e recente sentenza della Cassazione.

Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio, incorre nella sanzione prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083 che all'art. 5 punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate UNI - CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli articoli 2,3,5 puniscono con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 103 a euro 2065:

- i realizzatori, gli installatori, gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:

* non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;

* siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;

* non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.

Il reato non appare rientrare nei reati propri poiché il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato dei realizzatori, installatori, manutentori, verificatori degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico, ma riguarda anche gli utenti, attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI - CIG in quanto:

* la legge 1083/1971 (che all'art. 5. nei riguardi dei trasgressori usa il termine "chiunque") e le norme UNI - CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza;

* gli utenti possono avere realizzato in proprio detti impianti contravvenendo le norme UNI - CIG che, di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati una determinata tipologia di interventi operativi, di installazione e di manutenzione;

* il rispetto delle norme UNI - CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto generale, penalmente sanzionato nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana, bene primario e costituzionalmente protetto dall'art. 32 della Costituzione;

* l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in materia di sicurezza il quale, in caso di violazione, pone le basi del suo concorso causale nell'evento dannoso ai sensi dell'art. 40, comma secondo, del c.p. che stabilisce il principio: "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

La giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 31356/2013) ha esaminato il caso di un incidente cagionato da un impianto a gas mantenuto privo delle normali cautele in materia di ventilazione che aveva cagionato la morte del conduttore dell'immobile asservito.

In particolare l'impianto non rispondeva alle seguenti prescrizioni delle norme 3.1.2 e 3.4 UNI – CIG 7129/92:

* nei locali ove è posto l'impianto l'afflusso dell'aria deve corrispondere a quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione, pertanto è prevista (norma 3.1.2) un'apertura permanente praticata sulla parete del locale da ventilare che è rivolta all'esterno;

- l'afflusso dell'aria mediante condotti di ventilazione singoli oppure collettivi ramificati;

- l'aria deve provenire direttamente dall'esterno in zona lontana dall'inquinamento;

- è consentita la ventilazione indiretta, mediante il prelievo dell'aria dai locali attigui purchè vengano rispettate le avvertenze della norma 3.3., ed in particolare a condizione che il locale adiacente non sia adibito a camera da letto, non costituisca parte comune dell'immobile e non sia ambiente con pericolo di incendio (rimessa , garage, magazzini di sostanze infiammabili).

* l'evacuazione dell'aria viziata (norma 3.4.) se avviene con l'ausilio di un elettroventilatore devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- se nell'ambiente vi è un condotto di scarico comune fuori servizio deve essere tappato;

- l'apertura di ventilazione del locale deve essere aumentata in funzione della massima portata di aria occorrente all'elettroventilatore;

- l'azione dell'elettroventilatore non deve influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione nel caos di apparecchi che prelevino aria dall'ambiente.

La Suprema Corte nella sentenza 31356/2013, enuncia i seguenti principi di diritto:

«Preliminarmente , mette conto sottolineare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia richiamato il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un

appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione , qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto , atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene ; posizione di garanzia , in virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato , in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali (cfr Cass.; sez. 4, n. 34843/2010, Rv. 248351; Cass. , Sez. 4, n. 32298/2006, Rv. 235369; Cass., Sez. 4, n. 38818/2005, Rv. 232426)».

Assai di recente la Corte di Cassazione (sent n.25540/2017) ha assolto dal reato di lesioni colpose cagionate dall'emissione di monossido di carbonio, un manutentore di impianti a gas che era non era responsabile della corretta realizzazione e della progettazione dell'impianto, essendo tenuto “al rispetto delle prescrizioni cautelarti specifiche stabilite dalle norme UNI di riferimento “che rispettava segnalando prontamente al cliente il malfunzionamento dell'impianto. Detta condotta esclude la sua responsabilità in ordine ai danni ed alle eventuali lesioni colpose prodotti dall'impianto.

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 14 agosto 2017)



Sicurezza

■ Sicurezza negli edifici, siamo ancora a livello progettuale

In sede di esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria) il Senato ha impegnato il governo a valutare la possibilità di emanare un decreto ministeriale demandando al Dicastero della Giustizia l'attuazione di un regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale anche se solo dello stabile in cui sono residenti, ad iscriversi a fini pubblicitici ed a loro spese in un apposito Registro tenuto presso il ministero della Giustizia indicando i dati anagrafici, l'eventuale Associazione di categoria alla quale è iscritto ed i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, riportando annualmente i riferimenti relativi alla frequenza del corso di aggiornamento professionale obbligatorio previsto svolto ai sensi del DM n. 140/2014.

All'art. 71 bis dovrebbe altresì essere prevista la revoca dell'amministratore in caso di svolgimento dell'attività senza essere iscritto nel registro stesso.

Il ministero della Giustizia è stato già sollecitato per tale adempimento ed il sottosegretario Cosimo Ferri è stato recentemente interessato da parte del “Coordinamento unitario dei proprietari immobiliari”, in merito alla verifica delle condizioni di sicurezza delle parti comuni da parte dell'amministratore.

La cura da parte degli amministratori di condominio “dei dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni” previsti dall'art. 1130 c.c. primo comma n. 6 resta sempre soggetta al successivo esame assembleare per una possibile ratifica e la cura degli interessi dei condomini non si esaurisce comunque nei compiti ed attribuzioni che la legge assegna all'amministratore visto l'espresso rinvio operato dalla nuova normativa al contratto di mandato.

D'altronde il divieto di “realizzare e mantenere impianti ed opere che non rispettino le condizioni di sicurezza imposte dalla legge” che il Senato aveva previsto nell'art. 1122 bis (interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici) è stato eliminato dalla Camera dei Deputati dal nuovo testo frettolosamente approvato poi dal Senato a fine legislatura.

Ed ora alla Camera dei Deputati la proposta di legge Morassut (A.C. 3112) intende inserire l'art. 1122-ter c.c. con l'espresso divieto di realizzare o mantenere impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il secondo comma prevede la nomina di un tecnico che esegua un accesso alle parti comuni per disporre gli opportuni interventi previo assenso del consiglio dei condomini previsto dal secondo comma dell'art. 1130 bis c.c.

Si tratta di una soluzione comunque di grande attualità per la sicurezza degli edifici condominiali.
(Carlo Parodi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 4 settembre 2017)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Fuochi acquatici ed emissioni sonore: nuove indicazioni di sicurezza

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 27 luglio 2017)

Un recente provvedimento ha integrato la normativa riguardante la tutela dell'incolumità pubblica, nei casi di manifestazioni con impiego di fuochi artificiali.

27

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio 2017 della Circolare del 13 luglio 2017 n. 557/ PAS/U/010693/XV.A.MASS sono state impartite “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore.”

Il provvedimento segue ed integra precedenti disposizioni per l'utilizzo di fuochi a terra e fuochi aerei:

a) Circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell'11 gennaio 2001 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001) - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

b) Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS del 20 maggio 2014 (G.U. n.131 del 9 giugno 2014) Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e fornisce ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione delle emissioni sonore.

Sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- Caratteristiche dei fuochi acquatici;
- Distanze di sicurezza;
- Condizioni atmosferiche;
- Tutela dell'ambiente - Bonifica al termine dell'accensione dei fuochi;
- Emissione sonora;
- Siti di sparo.

I fuochi acquatici

La norma EN16261-1 definisce il fuoco acquatico “fuoco di artificio progettato per galleggiare sopra o

in prossimità della superficie d'acqua per mezzo di un dispositivo di galleggiamento, o da solo, e per funzionare sopra o sotto la superficie dell'acqua".

Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai, che possono essere montati a terra o su postazioni galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di funzionamento in acqua viene definita «gittata», parametro che deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta, insieme all'inclinazione del mortaio.

La lunghezza del mortaio, che influenza la gittata, può essere riportata nella medesima etichetta o nelle istruzioni di impiego che accompagnano l'articolo pirotecnico.

Distanze di sicurezza


Lanci in direzione opposta al pubblico

In via prioritaria e per maggior tutela della pubblica incolumità, sono da autorizzare siti che consentano lanci in direzione opposta al pubblico

Un lancio si considera «in direzione opposta al pubblico» quando, oltre al verso direzionato in senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio è perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico, con un'oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla perpendicolare stessa. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni fornite con le precedenti circolari dell'11 gennaio 2001 e del 20 maggio 2014, ad eccezione del vincolo dell'inclinazione dei mortai che dovrà essere quella prevista dal fabbricante dell'articolo pirotecnico per conseguire la gittata desiderata.

Gli altri lanci, sia da terra che da postazione galleggiante, al di fuori del settore di 90 gradi (45 gradi + 45 gradi), ai fini dell'applicazione delle distanze di sicurezza devono essere considerati nella direzione del pubblico.

Tale precauzione si rende necessaria per creare una zona di sicurezza che possa efficacemente tutelare gli spettatori in caso di imprevisto, come rotazioni della postazione galleggiante o della rastrelliera. La successiva figura rappresenta in grafica quanto sopra descritto per la corretta applicazione delle distanze di sicurezza.



Lanci in direzione del pubblico

Nel caso di lancio in direzione del pubblico, occorre osservare le seguenti distanze minime di sicurezza, fermo restando che la direzione del tiro da assumere è sempre la linea più breve che va dal punto di sparo nella direzione del pubblico:

- artifici acquatici con effetti solo di tipo illuminate senza esplosioni per aperture (tappeto, fontane, ecc.): 30 m + 2 volte la gittata dichiarata;
- artifici acquatici con aperture di forma sferica o cilindrica con calibro:
- sino a 50 mm: 50 m + 2 volte la gittata dichiarata;
- superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m + 2 volte la gittata dichiarata;
- superiore a 110 mm e fino a 210 mm: 200 m + 2 volte la gittata dichiarata;
- superiore a 210 mm: 300 m + 2 volte la gittata dichiarata.

Dove il fabbricante prescriva in etichetta distanze di sicurezza maggiori rispetto a quanto sopra indicato, dovranno applicarsi quelle previste dal fabbricante stesso.

Le condizioni meteorologiche

Lo spettacolo può aver luogo solo se le condizioni meteorologiche non siano avverse o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalità di assoluta sicurezza.

A tal fine, si ribadisce che l'osservanza di tutte le cautele per un corretto allestimento dello spettacolo è sotto la responsabilità del pirotecnico, cui spetta anche il compito di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza.

Le prestazioni degli articoli pirotecnici marchiati CE sono definite in condizioni di vento non superiore ai 5 m/s, che quindi rappresenta il limite di riferimento per disporre in fase di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., ogni eventuale prescrizione cautelativa in ordine alle condizioni ambientali.

Nel caso di impiego di postazioni di lancio galleggianti, occorre verificare se le stesse, utilizzate in mare o in uno specchio d'acqua interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed allo sparo di fuochi artificiali. Le citate postazioni galleggianti devono essere, altresì, dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle attrezzature di lancio, come cinte e guide.

Bonifica area di sparo

Al termine dell'esecuzione di uno spettacolo di fuochi artificiali, è imposta al pirotecnico la bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto o inesplosivo.

Lo svolgimento di tale attività nel particolare contesto delle acque marine o interne, quali laghi o fiumi, presenta oggettive condizioni di difficoltà che, in ogni caso, non devono precludere l'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente. In particolare, occorre adottare efficaci misure contro il pericolo per le persone rappresentato dai fuochi acquatici inesplosivi e non ancora recuperati.

Pertanto, il pirotecnico che richiede l'autorizzazione allo sparo ex art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà presentare, in via preliminare, un documento che descriva le operazioni di bonifica che intende svolgere. Anche in questo caso, devono essere accettate o imposte ex art. 9 del T.U.L.P.S. soluzioni che garantiscano maggior tutela per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Emissioni sonore

Come noto, la direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, stabilisce i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. Gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza (art. 3 e allegato I del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123).

Da ciò discende l'obbligo che anche gli artifici non muniti della marcatura CE - dal 5 luglio 2017 gli unici impiegabili sono quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo (c.d. prodotti fabbricati per uso proprio) - debbano rispettare il suddetto livello massimo di rumorosità. Ferma restando la suddetta caratteristica degli artifici utilizzabili nel corso di spettacoli pirotecnici, si deve anche richiamare il disposto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che individua nel Sindaco l'autorità competente a censire le aree che ricadono nel territorio di sua competenza e ad autorizzare, eventualmente in deroga ex art. 6 della citata legge, attività temporanee e manifestazioni che possono superare i valori sonori permessi dai regolamenti comunali.

Siti di sparo

Più in generale la verifica dell'idoneità dei siti di sparo è condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'ambiente. Tuttavia, occorre precisare che qualora l'esecuzione di talune manifestazioni, di carattere storico e folcloristico e delle quali si vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano valutazioni di particolare complessità, l'autorità, che rilascia l'autorizzazione ex art. 57 del T.U.L.P.S., potrà preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo.

Per le determinazioni finali, la stessa autorità potrà avvalersi, come noto, del parere reso dalla commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive e l'autorizzazione rilasciata, ove ricorrano i presupposti per la deroga, dovrà comunque garantire un pari livello di tutela della pubblica incolumità, dell'ambiente e di ogni altro interesse pubblico.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 22 marzo 2017, n. 7338

Una nuova pronuncia della Cassazione sul ruolo del preposto

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 27 luglio 2017)

Con la riforma operata dal D.Lgs. 81/08, com'è noto è stato introdotto un nuovo modello prevenzionale di tipo collaborativo basato su uno più stretto connubio tra organizzazione della sicurezza e vigilanza attiva, direttiva e operativa, sul comportamento del lavoratore e la corretta applicazione delle procedure di lavoro; a corollario, poi, l'art. 30 del predetto decreto ha enfatizzato e stimolato il potere disciplinare del datore di lavoro (cfr. art. 2106 c.c.) come strumento da esercitare doverosamente qualora siano poste in essere condotte che violino le norme antinfortunistiche e le disposizioni aziendali in materia fino ad arrivare, nei casi più gravi, al licenziamento.

Sotto questo profilo assume un particolare rilievo la sentenza 22 marzo 2017, n. 7338, con la quale la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ha affrontato la questione della legittimità del licenziamento disciplinare intimato a un responsabile di produzione per aver indicato ai lavoratori come eludere le procedure di sicurezza aziendali riguardanti il corretto utilizzo delle macchine.

Si tratta, invero, di una vicenda molto interessante in cui la figura che viene posta sotto la lente d'ingrandimento dei giudici di legittimità è quella del preposto per la sicurezza che, occorre ricordare, con la riforma operata dal D.Lgs. 81/08, ha assunto ormai un ruolo centrale sul piano della vigilanza operativa; basta riflettere, infatti, che l'art. 2, primo comma, lett. e) di tale decreto definisce il preposto come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto, quindi, non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l'inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo (Cfr. ex multis Cass. Pen., sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1502), essendo uno degli anelli fondamentali della c.d. “catena di comando” avendo lo specifico dovere di esercitare un controllo continuo, diretto ad accertare che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e le procedure aziendali; tra il datore di lavoro e tale figura della prevenzione sussiste quindi, un rapporto altamente fiduciario in quanto la corretta vigilanza da un lato assicura la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mentre dall'altro consente di evitare le pesanti responsabilità in materia.

Come si vedrà proprio la grave lesione di questo vincolo fiduciario è alla base dell'orientamento espresso dalla Cassazione che ha riconosciuto la legittimità del licenziamento del preposto che con la sua condotta è venuto meno ai suoi obblighi fondamentali in materia esponendo i lavoratori a notevoli rischi.

La vicenda processuale

Il caso affrontato dalla S.C. di Cassazione risale al 2011 quando il responsabile della produzione T. veniva licenziato per motivi disciplinari dal datore di lavoro per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti dell'azienda addetti alla macchina robot dell'isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza, per altro fornendo indicazioni su come eluderle.

Il T. impugnava il licenziamento e il giudice del lavoro con sentenza del 26 settembre 2013 ne accoglieva la domanda; tuttavia, la Corte d'Appello di Ancona in accoglimento del ricorso presentato dal datore di lavoro non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere stati specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; al contrario, invece, riteneva individuabili i predetti lavoratori in ragione dell'indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonché del fatto che il T. sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti.

Avverso tale decisione il dipendente licenziato proponeva, così, ricorso per cassazione censurando l'operato della Corte territoriale sotto molteplici profili; concentrando l'attenzione su quelli più significativi occorre rilevare che il ricorrente ha lamentato essenzialmente la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 7 della legge 300/70, che definisce i principi che regolano la procedura disciplinare, facendo rilevare ancora la genericità della contestazione oltre che il mutamento dell'addebito mossogli.

Secondo T., infatti, nella lettera di contestazione disciplinare si assumeva che i lavoratori erano stati impiegati durante la pausa di lavoro; nella lettera di licenziamento, invece, si faceva riferimento a un periodo di un mese e mezzo anteriore all'8 luglio 2001, senza alcuna ulteriore specificazione; per il ricorrente era, dunque, incerto se la condotta fosse stata posta in essere nella pausa o nel turno di lavoro ed in quale turno e giorno di lavoro e, al tempo stesso, quanto alla condotta non erano state indicate le procedure di sicurezza violate e le modalità per escluderle.

A suo avviso, viceversa, la contestazione si limitava a esporre che egli avrebbe "suggerito ai dipendenti di far girare la tavola del robot dall'interno della macchina e non dall'esterno" senza spiegare come ciò fosse possibile, posto che occorreva azionare un pulsante esterno alla macchina, distante dalle fotocellule circa metri 1,5.

Per altro sempre secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo del giudizio, consistente nella materiale fattibilità della manovra contestata; infatti, ha fatto rilevare che i robots individuati nella lettera di licenziamento (nr. 7 ed 8) erano del tipo a rotazione su di un asse orizzontale, dal basso verso l'alto, sicché l'operatore in nessun caso avrebbe potuto essere schiacciato contro le pareti dell'isola robotizzata.

La posizione di garanzia del preposto e doverosità dell'azione disciplinare

I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno ritenuto come inammissibile il ricorso presentato dalla ricorrente operando una serie di rilievi che qui possono essere brevemente riassunti; in primo luogo occorre osservare che i giudici di legittimità hanno avallato in toto il decum della Corte d'Appello partendo dal presupposto che il T. occupava una posizione di supremazia rispetto a un gruppo di lavoratori e, quindi, di preposto e come tale gravato di una specifica obbligazione di sicurezza il cui contenuto, occorre ricordare, è definito dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08, e in particolare il primo comma,

lett. a) stabilisce che tale soggetto secondo le proprie attribuzioni e competenze deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti”.

La violazione di tale obbligo oltre a dar luogo all’applicazione di sanzioni penali in capo al preposto, ossia l’arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro (art. 56, c. 1, lett. a), come accennato impone in questi casi al datore di lavoro anche l’esercizio doveroso dell’azione disciplinare che nel caso de quo secondo la Cassazione è stata esercitata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della legge 300/70, e in particolare anche se la contestazione non conteneva tutti gli elementi di dettaglio relativi al fatto addebitato riportava, comunque, una specifica descrizione dell’accaduto tale da consentirne la corretta e precisa ricostruzione.

Procedure di lavoro scorrette: è grave la condotta del preposto che le avalla

La Cassazione ha, quindi, confermato la legittimità del licenziamento disciplinare in quanto nel caso di specie sussiste una giusta causa; infatti, dall’istruttoria è emersa la condotta del ricorrente e la sua gravità avente carattere eccezionale in quanto consisteva nel far girare la tavola del robot – di larghezza pari al box che lo ospitava – facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza, generando così il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.

Di conseguenza tale condotta sul piano oggettivo e soggettivo è stata ritenuta idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro ed era, dunque, superflua la valutazione delle altre violazioni contestate; sotto tale profilo si osservi che il ricorrente aveva anche lamentato che non aveva convenienza a tenere tale comportamento in termini di risparmio dei tempi di lavorazione e che la sentenza impugnata aveva operato un’ulteriore modifica dell’addebito, esaminando l’ipotesi che egli avesse non già suggerito ma soltanto tollerato la violazione delle procedure di sicurezza.

Per i giudici, tuttavia, tali ulteriori elementi portati a difesa non sono stati ritenuti rilevanti e, anzi, ha fatto osservare che la Corte d’Appello ha rinvenuto la convenienza della operazione nel “conseguire risultati di maggiore produttività, eliminando il tempo occorrente per percorrere i pochi metri per portarsi al di fuori dell’area interdotta dalla fotocellula durante la rotazione del macchinario e farvi nuovamente ingresso dopo l’arresto di esso”.

In definitiva, quindi, la legittimità del licenziamento risiede proprio nel fatto che il preposto, al di là della sussistenza o meno del conseguimento di un vantaggio di produttività, ha tenuto una condotta avente i caratteri dell’eccezionale gravità in quanto è venuto meno al suo specifico obbligo di vigilanza operativa, avente come detto una rilevanza fondamentale ai fini prevenzionali, in quanto ha esposto i suoi sottoposti a notevoli rischi infortunistici.

Rassegna normativa

(G.U. 5 settembre 2017, n. 207)



Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 giugno 2017

Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le attività autorizzative e di controllo a istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori marittimi.

(G.U. 11 luglio 2017, n. 160)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 luglio 2017

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2017/433/UE.

(G.U. 14 luglio 2017, n. 163)

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 13 luglio 2017

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. (Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)).

(G.U. 21 luglio 2017, n. 169)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO**DECRETO 7 agosto 2017**

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(G.U. 24 agosto 2017, n. 197)

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE**COMUNICATO**

Regolamentazione tecnica aviazione civile
(G.U. 28 agosto 2017, n. 200)

**Ambiente****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 3 luglio 2017**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 464).
(G.U. 12 luglio 2017, n. 161)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 3 luglio 2017**

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia. (Ordinanza n. 464).
(G.U. 13 luglio 2017, n. 162)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 21 giugno 2017**

Proroga dell'ordinanza 13 giugno 2016, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
(G.U. 15 luglio 2017, n. 164)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 6 luglio 2017**

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"».
(G.U. 15 luglio 2017, n. 164)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Avvio della fase di consultazione della Valutazione ambientale strategica per il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(G.U. 15 luglio 2017, n. 164)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 giugno 2017

Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto Scuole.

(G.U. 17 luglio 2017, n. 165)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia. Proroga della contabilità speciale n. 5957. (Ordinanza n. 466).

(G.U. 17 luglio 2017, n. 165)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 luglio 2017

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana. Proroga contabilità speciale n. 5804. (Ordinanza n. 465).

(G.U. 18 luglio 2017, n. 166)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo.

(G.U. 22 luglio 2017, n. 170)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Cropani-Micone, Marchesale, Serra Nicolino-Piano d'Albero, Iona-Serra della Guardia, ricadenti nel territorio della Regione Calabria.

(G.U. 22 luglio 2017, n. 170)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Campo di Mezzo-Pian Parrocchia e Somadida, ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

(G.U. 22 luglio 2017, n. 170)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 11 luglio 2017

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche. (Ordinanza n. 33).

(G.U. 24 luglio 2017, n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 11 luglio 2017

Approvazione del Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. (Ordinanza n. 34). (G.U. 24 luglio 2017, n. 171)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata. (Ordinanza n. 467).

(G.U. 24 luglio 2017, n. 171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2017

Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo. (17A05164)

(G.U. 25 luglio 2017, n. 172)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2016-2020, del Parco nazionale del Gran Paradiso, ricadente nei territori della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta.

(G.U. 26 luglio 2017, n. 173)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2015-2017, del Parco nazionale del Pollino, ricadente nei territori della Regione Basilicata e della Regione Calabria.

(G.U. 26 luglio 2017, n. 173)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO**

Adozione dei Piani antincendi boschivi, con periodo di validità 2017-2021, delle Riserve naturali statali Monte Velino, Pineta di Santa Filomena e Lago Pantaniello, ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

(G.U. 26 luglio 2017, n. 173)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2017

Modifiche alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E.

(G.U. 31 luglio 2017, n. 177)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza. (Ordinanza n. 468).

(G.U. 1 agosto 2017, n. 178)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 luglio 2017

Contributo a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.

(G.U. 2 agosto 2017, n. 179)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 luglio 2017

Superamento della situazione di criticita' derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014 nel territorio della Regione Liguria. Proroga della vigenza della contabilita' speciale n. 5869. (Ordinanza n. 469).
(G.U. 2 agosto 2017, n. 179)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 luglio 2017**

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini. Proroga della contabilita' speciale n. 5824. (Ordinanza n. 470).
(G.U. 2 agosto 2017, n. 179)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
(G.U. 7 agosto 2017, n. 183)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 31 luglio 2017

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017. (Ordinanza n. 35).
(G.U. 7 agosto 2017, n. 183)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA 3 agosto 2017.**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga della contabilita' speciale n. 5808. (Ordinanza n. 471).
(G.U. 10 agosto 2017, n. 186)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio.
(G.U. 17 agosto 2017, n. 191)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.
(G.U. 17 agosto 2017, n. 191)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Umbria.
(G.U. 17 agosto 2017, n. 191)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2017.

Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
(G.U. 18 agosto 2017, n. 192)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 14 agosto 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 474).

(G.U. 21 agosto 2017, n. 194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 2017

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

(G.U. 22 agosto 2017, n. 195)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2017

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

(G.U. 22 agosto 2017, n. 195)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2017

Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017.

(G.U. 22 agosto 2017, n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 475).

(G.U. 29 agosto 2017, n. 201)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2017

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (17A06181)

(G.U. 1 settembre 2017, n. 204)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2017

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 476).

(G.U. 1 settembre 2017, n. 204)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso dei mesi di luglio e agosto da parte delle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Comportamento all'Incendio

- UNI EN 1364-5:2017 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione

41

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

42

■ GESTIONE DELLE EMERGENZE

D. *Come è necessario regolarsi per il piano delle emergenze coordinato nel caso in cui siano presenti nello stesso stabile-plesso diversi luoghi di lavoro facenti capo a diversi DL. Sulla base della circolare P1564-4146 del 1995 "il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari occupanti", e il DM 10 marzo 1998 specifica al p.to 7.4 che "quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio". In definitiva, chi si deve fare promotore per la redazione del piano? La proprietà o il gestore del plesso? Come viene definito il "gestore del plesso"?*

R. Stante il disposto delle norme citate e la situazione descritta, i diversi datori di lavoro (e non la proprietà) presenti nello stabile-plesso devono coordinarsi per la redazione ed attuazione del piano delle emergenze; tale azione può essere svolta insieme oppure delegando un datore di lavoro alla attuazione dei necessari adempimenti.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 7 settembre 2017)

■ NO A RACCOLTE FIRME DELL'AMMINISTRATORE

D. *L'amministratore di condominio raccoglie firme per raggiungere la maggioranza su un determinato aspetto, senza comunque darne avviso a tutti i condòmini. Molti di noi non erano a conoscenza di questa raccolta, riferita alla conferma di preventivo, peraltro il più caro, di lavori per la prevenzione di incendi. È corretto il comportamento dell'amministratore?*

R. La raccolta di firme di condòmini per l'approvazione di un preventivo non ha alcun valore giuridico e costituisce una grave irregolarità da parte dell'amministratore, perché interferisce sui procedimenti di adozione delle decisioni condominiali, così come disciplinati dalla legge. L'amministratore, se ritiene necessari lavori di adeguamento alla normativa antincendio, deve convocare un'assemblea e, in caso di urgenza, può provvedervi direttamente. La raccolta di singole adesioni esorbita dai suoi compiti ed è contraria ai suoi doveri.

(Pierantonio Lisi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 21 agosto 2017)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da settembre a novembre 2017

| QUANDO | DOVE | COSA |
|--------------------|---|--|
| 20-21 Settembre | Bergamo Fiera di Bergamo | Safety Expo 2107 |
| 3 Ottobre | Milano Politecnico di Milano | XVII Convegno Nazionale AIIA Sprinkler 4.0 Il Codice di prevenzione incendi e L'innovazione tecnologica |
| 4 Ottobre | Bari Politecnico di Bari | SICURTECH Village |
| 25-26 Ottobre | Roma Hotel Barcelò Aran Mantegna | 17 ^a International Watermist Annual Conference |
| 30 Novembre | Milano TBC | SICURTECH Village |



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.